



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

COPIA DI ATTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-10-2012 n. 50

=====

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
PER L'ANNO 2012.**

=====

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21:10, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	P	SPALLETTI UMBERTO	P
CARTECHINI PAOLO	P	MARINI GRAZIANO	P
SICILIANO PIETRO ANTONIO	P	MAZZA FABIO	P
BROGLIA VANDA	P	RITA ALBERTO	P
PIERANTONI MANUELE	P	TARDINI MARIO	P
CESCA MASSIMO	P	MORRESI PIERO	P
TAMBURRINI STEFANIA	P	SALVUCCI ENZO	P
MONTECCHIA STEFANO	P	MARRESI LAURO	P
BERTINI PAOLO	P		

PRESENTI 17

ASSENTI 0

Assiste il Dr. DOROTEI FABRIZIO i Segretario Generale.

Assume la Presidenza l'Avv. Pietro Antonio Siciliano sua qualità di Consigliere.

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

MARINI GRAZIANO

MAZZA FABIO

MARRESI LAURO



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione dell'Assessore alle politiche fiscali, tributarie e di bilancio, Dott. Manuele Pierantoni;

Visto il Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., il quale stabilisce, all'art. 13, l'istituzione anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria (IMU), da applicare in tutti i comuni del territorio nazionale fino all'anno 2014, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, con la conseguente applicazione a regime dell'imposta municipale propria a partire dall'anno 2015;

Visto l'art. 13, comma 1^, del citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011, il quale richiama, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria, gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., in quanto compatibili;

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n. 3 del giorno 11 gennaio 2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta municipale ha designato il responsabile del Settore Finanziario di questo Ente, Dott. Adalberto Marani, funzionario responsabile della gestione dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 52, comma 1^, del del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., il quale stabilisce che "i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto l'art. 14, comma 6^, del citato D.Lgs. n.23/2011, richiamato dall'art. 13, comma 13^, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i., il quale stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Viste, altresì, tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che sono direttamente oppure indirettamente richiamate dall'art. 13 del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i.;

Richiamata, altresì, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale - n. 3/DF del 18 maggio 2012 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU).Anticipazione sperimentale. Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214. Chiarimenti.";



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 28 dicembre 2007, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'esternalizzazione del servizio tributi, affidando alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", la gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, con decorrenza dal 01<sup>^</sup> febbraio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, mediante la stipula avvenuta, in data 07 febbraio 2008, tra il Comune di Corridonia e la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", di apposito contratto di servizio, registrato al repertorio dell'Ente al n. 11.870, successivamente modificato ed integrato a seguito dell'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del giorno 01<sup>^</sup> marzo 2010 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25 giugno 2012, e stipulato, di nuovo, in data 10 luglio 2012, sotto forma di scrittura privata, tra il Comune di Corridonia e la società Corridonia servizi s.r.l. unipersonale, registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente n. 330;

Atteso che il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, adottata in data odierna;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i., l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con facoltà da parte dei comuni di modificare le aliquote, in aumento oppure in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) aliquota di base dello 0,76 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) aliquota su abitazione principale e relative pertinenze dello 0,4 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- 3) aliquota su fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,2 per cento: riduzione fino allo 0,1 per cento;
- 4) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Tenuto conto che dall'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di Euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze pari ad Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

Evidenziato, quindi, che l'importo complessivo della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da aggiungere alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'aumento dell'importo della detrazione fino a totale concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio comunale. In tal caso, il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4<sup>o</sup>, del citato D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i.;

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale ed alle eventuali pertinenze assegnate all'ex coniuge, in quanto titolare del diritto di abitazione;

Considerato che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56<sup>o</sup>, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.";

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni amministrative, gli interessi moratori ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta municipale propria riservata allo Stato sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 12<sup>o</sup>, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i., il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 01<sup>o</sup> dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2012, le aliquote di base, la detrazione e la relativa maggiorazione stabilite dalla normativa sopra richiamata, stabilendo, inoltre, che, per le unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, è applicata l'aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento;

Visto l'art. 53, comma 16<sup>^</sup>, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che "Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3<sup>^</sup>, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Visto l'art. 1, comma 169<sup>^</sup>, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>^</sup> gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 3<sup>^</sup>, lettera b), del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale stabilisce che "Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012 con il quale il termine ultimo per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti Locali, è stato differito al 31 ottobre 2012;

Dato atto, inoltre, che sulla presente proposta di deliberazione è avvenuta la consultazione della competente Commissione consiliare in data 27/10/2012;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1<sup>^</sup>, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

All'esito della discussione, riportata in allegato all'atto n. 48 della seduta odierna, il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta suddetta;

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti si ha il seguente risultato:

favorevoli: n. 17 (Calvigioni, Cartechini, Siciliano, Broglia, Pierantoni, Cesca, Tamburrini, Montecchia, Bertini, Spalletti, Marini, Mazza, Rita, Tardini, Morresi, Salvucci, Marresi)

astenuti: n. 0

contrari: n. 0

Pertanto;

Visto il risultato della votazione che precede proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

### **DELIBERA**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;

Di determinare, ai sensi della normativa in premessa indicata e per le motivazioni ivi indicate, le seguenti aliquote, detrazione e relativa maggiorazione ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

- aliquota di base: 0,76 per cento;
- aliquota su abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento;
- aliquota su fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento;
- aliquota su unità immobiliari e relative pertinenze assimilate alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: 0,4 per cento;
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00;
- maggiorazione della suddetta detrazione di Euro 200,00 dell'importo di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di Euro 400,00;

Di dare atto che le suddette aliquote e la suddetta detrazione e relativa maggiorazione decorrono dal 01<sup>^</sup> gennaio 2012;

Di dare atto che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 01<sup>^</sup> dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

Di trasmettere copia della presente delibera alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" per gli adempimenti di competenza;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15<sup>^</sup>, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la presente deliberazione tariffaria relativa all'imposta municipale propria per l'anno 2012 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2<sup>^</sup>, del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto, il Presidente propone di dichiararne l'immediata eseguibilità;

Effettuata la votazione per alzata di mano nei modi e nelle forme di legge dai n. 17 consiglieri presenti si ha il seguente risultato:

favorevoli: n. 17 (Calvigioni, Cartechini, Siciliano, Broglia, Pierantoni, Cesca, Tamburrini, Montecchia, Bertini, Spalletti, Marini, Mazza, Rita, Tardini, Morresi, Salvucci, Marresi)

astenuti n. 0

contrari: n. 0

Pertanto;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il risultato della votazione che precede proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 49 1^ COMMA DEL T.U. DELLE LEGGI  
SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. APPROVATO CON D. LGS. 267/2000

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Li, 20-10-12

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to MARANI ADALBERTO

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere Favorevole

Li, 20-10-12

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
MARANI ADALBERTO

---

---





*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to SICILIANO PIETRO ANTONIO

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOROTEI FABRIZIO

=====

E' copia conforme all'originale.

Li, 07-11-12

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOROTEI FABRIZIO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **07-11-12** .

Li, 07-11-12

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOROTEI FABRIZIO

=====

ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il non essendo soggetta al controllo per quanto disposto dall'art.134, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOROTEI FABRIZIO